



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

29.10.2018

Esame AVVOCATO: basta il voto numerico

I provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa - o comunque dalla competente commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia - predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità della "predisposizione di una griglia" volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione.

Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 27.12.2017, n. 6099

...omissis...

6.2. La questione rilevante concerne la sufficienza del voto numerico nella correzione degli elaborati scritti, in presenza di criteri generali stabiliti dalla Commissione, nel periodo di vigenza dell'art. 49 della L. n. 247 del 2012.

La giurisprudenza amministrativa - anche sulla scorta delle decisioni della Corte costituzionale n. 20 del 2009 e n. 175 del 2011, che hanno qualificato tale indirizzo come diritto vivente conforme ai parametri costituzionali del giusto processo, del diritto di difesa, della buon andamento della P.A. nonché di quelli sanciti dagli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 Cost. - ha affermato la sufficienza della espressione del voto in forma numerica.

Sul punto si osserva quanto segue:

a) in linea generale, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi; solo se mancano criteri di massima e parametri di riferimento cui ricolleggere il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5639 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, n. 913 del 2011);

b) anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, L. n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che valutano negativamente le prove scritte vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori

spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2557 del 2010);

c) in sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non è richiesta, da parte della competente commissione, l'apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico (Cons. Stato, Sez. IV, n. 445 del 2010);

d) i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa - o comunque dalla competente commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia - predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità della "predisposizione di una griglia" volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 2544 del 2010);

e) in materia di esami di abilitazione per l'accesso alla professione forense, "allorquando si procede con l'attribuzione di un giudizio di valore, come è nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa" (per tutte, Cons. Stato, sez. IV, n. 4040 del 2016);

f) nessun argomento di segno contrario alla consolidata giurisprudenza, in punto di sufficienza dell'espressione numerica, può trarsi dall'articolo 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012, in quanto detta norma non risulta applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo 49 della legge medesima (Cons. Stato, sez. IV, n. 4040 del 2016);

g) i principi innanzi illustrati sono stati consolidati, da ultimo, dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato che, con la sentenza 20 settembre 2017 n. 7, ha confermato la validità del principio generale, osservando conclusivamente che: "... l'art. 49 della L. n. 247 del 2012 esclude l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; nella vigenza dell'art. 49 della L. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione";

h) non sfugge che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 310 del 2010, ha affermato che è incostituzionale la legge che esclude l'onere della motivazione, ma essa non si attaglia alla legittimità del punteggio numerico in sede di valutazione delle prove di esame, essendosi la Corte espressa in relazione agli atti sanzionatori; con tale pronuncia, in particolare, la Corte ha ritenuto che "È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, d.lg. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (come sostituito dal D.Lgs. n. 106 del 2009), nella parte

in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241, esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, che impone l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, infatti, non soltanto è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa, ma anche, nel contempo, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale"; il principio enucleabile da tale pronuncia è quindi riferibile a disposizioni aventi carattere sanzionatorio, sicché non può estendersi a procedimenti d'indole diversa come quello di valutazione delle prove di un concorso; del resto, "il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame di abilitazione, nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato" (cfr. Corte cost., n. 175 del 2011).

6.3. Nella specie, la Commissione ha attribuito voti numerici in base a criteri predeterminati e tale espressione di voto va di per sé considerata adeguatamente motivata, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

7. Col secondo motivo l'appellante censura l'error in procedendo et in iudicando e l'eccesso di potere per manifesta illogicità per violazione e falsa applicazione dei criteri generali di correzione degli elaborati approvati dalla Commissione centrale.

7.1. Anche questo motivo è privo di pregio.

7.2. Come chiarito in precedenti arresti giurisprudenziali specifici in materia (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110; sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 5468; da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 11/2017), alle cui motivazioni ci si riporta a mente degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., costituisce *jus receptum* il principio secondo il quale "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare

alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati".

7.3. Nelle decisioni sopra richiamate è stato, infatti, condivisibilmente osservato che:

I) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti;

II) il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175; Corte cost., 1 agosto 2008, n. 328, relativa al concorso notarile, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).

III) la genericità dei criteri generali fissati Commissione centrale si risolve, in mancanza della rappresentazione di elementi controfattuali certi ed obiettivamente apprezzabili, in una surrettizia riaffermazione della tesi della insufficienza del punteggio numerico (Consiglio di Stato, sez. IV n. 4035 del 2016, C.g.a. n. 317 del 2012; sez. IV 8628 del 2009; Corte cost., n. 175 del 2011, cui si rinvia sempre a mente degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a.).

7.4. La ricorrente, nella specie, ha del tutto apoditticamente e senza alcuna allegazione probatoria a supporto, asserito la bontà dei propri elaborati sotto i profili della dimostrazione della capacità di soluzione dei problemi giuridici e della capacità di persuasione, non evidenziando - tuttavia - alcun elemento fattuale da cui inferire la sussistenza di una macroscopica irragionevolezza di giudizio, ictu oculi apprezzabile.

7.5. Un tale modo di procedere si risolve, pertanto, in un inammissibile sindacato di merito, precluso a questo giudice.

8. Col terzo motivo sono dedotti l'error in procedendo et in iudicando e il difetto di istruttoria sotto il profilo dell'inadeguatezza e dell'insufficienza dei tempi di correzione.

8.1. Il mezzo è infondato.

8.2. Il Collegio condivide il maggioritario orientamento (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 11 dicembre 2013, n. 5497; id., VI, 1 febbraio 2013, n. 614; id., IV, 23 febbraio 2012, n. 970; id., VI, n. 1411/2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a.) secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati. Ciò sulla base delle seguenti plurime considerazioni:

I) in primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti;

II) in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato;

III) in terzo luogo, perché le medie temporali risultano scarsamente significative laddove siano state effettuate in base a un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati.

9. Col quarto e ultimo motivo l'appellante lamenta l'error in procedendo et in iudicando e la violazione dei criteri di correzione e del principio dell'anonimato giacché le Sottocommissioni in seduta plenaria avrebbero proceduto alla suddivisione degli elaborati da correggere secondo un criterio predeterminato, basato sulla progressione numerica (verbale del 13 gennaio 2016). Inoltre, dal verbale del 18 dicembre 2015 si evincerebbe che le operazioni di rimescolamento dei plichi è stata effettuata con la partecipazione di soli avvocati, in assenza delle altre componenti professionali.

9.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

9.2. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, nella fattispecie all'esame il "rimescolamento" finalizzato ad assicurare la regola dell'"anonimato" c'è stato (verbale del 18 dicembre 2015) e ad esso è seguita una nuova numerazione degli elaborati, di tal che la successiva suddivisione secondo la progressione numerica (intervenuta il 13 gennaio 2016), non ha comportato (o, almeno, di ciò non è stata fornita alcuna prova) alcuna alterazione della regola dell'anonimato. L'aspetto censurato dall'appellante è, comunque, irrilevante ai fini della garanzia dell'anonimato, poiché ciò che in concreto rende non riferibile la busta "finale" al candidato è l'operazione di rimescolamento di tutte le buste "finali", nelle quali sono state inserite le singole buste, previo distacco dei tagliandi (questi sì) identificativi, prima dell'attribuzione di un numero (inserito all'interno o apposto all'esterno che sia). E l'identità del candidato risulterà solo dopo che, a procedura ultimata, si aprirà la busta piccola, prevista dal comma 2 e contenente il suo nome.

9.3. Quanto, infine, alla circostanza dedotta, secondo cui la procedura sarebbe illegittima in quanto alle operazioni di raggruppamento e successivo mescolamento non sarebbero state presenti tutte le varie componenti professionali, bensì i soli avvocati, va osservato che la normativa asseritamente violata (art.22, comma 4, R.D. n. 37 del 1934) così dispone: "4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo".

Dalla piana lettura della norma non evince in alcun modo che le operazioni richiedono la contemporanea presenza di tutte le componenti professionali.

Occorre, peraltro, osservare che la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito i termini di ultrattività dell'art. 22, co. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, e, quindi, il principio della piena fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle commissioni dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, con la possibilità di sostituzione di ciascun componente da parte di altro componente, senza alcun riguardo alla qualifica professionale dagli stessi posseduta, posto che gli stessi non sono portatori di interessi settoriali, ma concorrono al raggiungimento del preminente interesse pubblico alla più sollecita definizione della procedura abilitativa (Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2017 n. 1873; Sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558; Sez. IV, 21 ottobre 2016, n. 4406 e 5 agosto 2005, n. 4165).

Inoltre, in punto di fatto, non sono stati palesati elementi oggettivamente apprezzabili da cui inferire una non genuinità, anche solo probabile, dei lavori, svoltisi anche alla presenza di diversi candidati, per come risulta dal verbale prodotto.

La complessità delle questioni trattate suggerisce l'equa compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

pqm

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

ScuolaDirittoAvanzato